



Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 45, comma 11, che dispone che “*A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con quanto previsto dall’articolo 1826-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, è istituito un apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le misure dei compensi, i criteri per l’attribuzione e le modalità applicative. Il fondo di cui al presente comma è alimentato con le seguenti somme:*
a) *Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;*
b) *Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;*
c) *Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;*
d) *Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.*”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 442, che, a decorrere dall’anno 2019, autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro, per l’incremento del fondo di cui al citato articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, destinato ai vice questori aggiunti e vice questori e qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato;
- VISTA** la relazione tecnica alla legge di bilancio 2019 e, in particolare, la parte relativa al citato articolo 1, comma 442, laddove precisa che le risorse integrative pari a 7,5 milioni di euro sono così ripartite:
- *Polizia di Stato: € 2.850.000;*
- *Arma dei carabinieri: € 2.550.000;*
- *Corpo della guardia di finanza: € 1.800.000;*
- *Corpo della polizia penitenziaria: € 300.000;*

RITENUTO di dover attribuire lo specifico compenso di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017 ai vice questori aggiunti e vice questori e qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato, per valorizzare lo svolgimento di specifiche funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti ad ogni livello, centrale e territoriale, nell'ottica di migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali e in linea con la loro "dirigenzializzazione" disposta dal richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017;

RITENUTO altresì, di dover provvedere all'erogazione del citato beneficio a favore del personale rivestente la qualifica di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche corrispondenti per le funzioni dirigenziali svolte dal periodo 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, nelle *more* dell'individuazione dei relativi posti di funzione dirigenziale correlati alla rideterminazione delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al d.P.R. 22 marzo 2001, n.208, il cui *iter* legislativo di revisione è in fase di perfezionamento, commisurando l'importo dello specifico compenso al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alle tabelle A allegate, rispettivamente, ai dd.P.R. 24 aprile 1982 nn. 335, 337 e 338;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale dirigente della Polizia di Stato circa il contenuto del presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

(Specifici compensi per vice questori aggiunti, vice questori e qualifiche corrispondenti)

1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, e nella più generale prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali, ai vice questori aggiunti, vice questori e qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato, che hanno prestato servizio nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, è attribuito uno specifico compenso **di valorizzazione** per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali i cui criteri, modalità e misure lorde sono stabiliti dal presente decreto.

Articolo 2

(Presupposti, criteri e misura dei compensi)

1. Il compenso di valorizzazione è attribuito ai vice questori aggiunti, vice questori e qualifiche corrispondenti in servizio nell'anno 2018 e nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 calcolando i giorni di effettiva presenza in servizio prestati nel corso del periodo predetto;
2. Ai fini del calcolo previsto dal comma 1 sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio:
 - a) le assenze per infermità conseguenti ad infortuni occorsi in servizio;
 - b) le assenze per terapie salvavita consequenziali alla loro somministrazione;
 - c) le assenze per effetto dell'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d) le assenze derivanti dal divieto di adibire al lavoro le donne previsto dal Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
 - e) i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa, e i distacchi.
3. Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal comma 2 si configura come giorno di assenza.
4. Per i funzionari impegnati in orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo dei giorni di effettiva presenza in servizio, ad ogni cinque giorni ne sarà aggiunto uno.
5. Il compenso di valorizzazione è conferito secondo le seguenti misure:÷
 - vice questore, euro ----- a turno di presenza

- vice questore aggiunto, euro -----a turno di presenza;

Articolo 4
(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Per gli oneri derivanti dal presente decreto si provvede utilizzando le risorse di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stanziata per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per la quota destinata alla Polizia di Stato:

- cap.2501 p.g. 18 per complessivi € 3.504.146,00,
- cap 2501 p.g. 5 per complessivi € 848.001,30 (*contributi assistenziali e previdenziali a carico dello Stato*),
- cap 2522 p.g. 2 per complessivi € 297.852,70 (*Irap sulle competenze accessorie*).

2. Le risorse eventualmente non utilizzate in applicazione del presente decreto sono reimpiegate, in via prioritaria, per sanare situazioni di mancata attribuzione degli emolumenti spettanti ai sensi del presente decreto. Le eventuali risorse ulteriormente residuali sono portate in aumento a quelle disponibili per l'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma,

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE